

COMUNE DI NAPOLI

Realizzazione di una piscina coperta/scoperta nel parco pubblico di Via Nicolardi

PROGETTO ESECUTIVO

Committente: Comune di Napoli
Piazza Municipio n° 10
80126 Napoli

Responsabile unico del procedimento:
Arch. Simona Fontana

Progetto:

SdiA

Studio di Architettura Paolo Pettene


Via Gorizia, 3
10046 Poirino (TO) - ITALY
T +390119430655
F +390119461635
www.studiopettene.com
info@studiopettene.com

PROJECT TEAM – Arch. Paolo Pettene, Arch. Giancarlo Fischetti, Arch. Manuela Castagno, Arch. Massimiliano Fogliato, Arch. Nico Veglio, Arch. Daniela Demarchi, Ing. Daniele Carpentieri, Ing. Cristina Demarchi, Ing. Filippo Rossi, Ing. Guido Gallione, Geom. Davide Gambino, P.I. Umberto Pettene, P.I. Ivan Castagno


STATO DI FATTO

OGGETTO:


Estratto di mappa catastale e stralcio PRG

Revis.	Data	Aggiornamenti	Timbro e firma	SF 01
0	Novembre 2013			

scale varie



Particelle sulle quali insiste l'intervento
Foglio SCA/17 - Particelle 494 e 496



Area di intervento - Fa2 = aree incolte destinate a parco

Stralcio delle Norme d'Attuazione_testo coordinato

[...]

Art. 46

(Sottozona Fa-componenti strutturanti la conformazione naturale del territorio destinate a parco territoriale)

1. La sottozona Fa identifica le parti del territorio destinate a parchi che comprendono le più rilevanti unità morfologiche connotate, nell'insieme, da sussistente prevalenza dello stato di natura o dell'utilizzazione a scopi colturali rispetto all'edificazione e all'urbanizzazione.

2. Le parti del territorio ricadenti in detta sottozona comprendono i beni immobili qualificati di bellezza naturale, aventi valore paesistico, storico e ambientale nel loro complesso e, come tali, sottoposti a tutela improntata a integrità e globalità.

3. La disciplina della sottozona Fa si applica alle parti in cui essa si articola, contrassegnate nella zonizzazione con la nomenclatura Fa1, Fa2, Fa3, Fa4, Fa5, Fa6, identificate in base ai loro caratteri distintivi prevalenti nell'attuale uso del suolo e segnatamente:

Fa1 aree agricole

Fa2 aree incolte

Fa3 aree boscate

Fa4 aree a verde ornamentale

Fa5 sito reale di Capodimonte

Fa6 rupi, costoni e cave

4. Le trasformazioni fisiche consentite sono quelle previste per la zona E di cui all'articolo 39, salvo quanto disposto dal presente articolo per ciascuna delle parti di cui al precedente comma, in rapporto ai relativi caratteri distintivi e alle finalità di uso pubblico che si intendono conseguire.

5. Le aree agricole ricadenti nella sottozona Fa contrassegnate con il n.1, identificano le parti del territorio connotate dalla funzionalità dell'attività agricola tuttora prevalente e ad altri usi connessi, ivi compresi gli spazi che rivestano carattere testimoniale del paesaggio agrario. Dette aree, fermo restando quanto disposto dal comma 4 del presente articolo, sono assoggettate alla disciplina di cui all'articolo 40 delle presenti norme, essendo altresì consentite, ai soli fini del conseguimento della fruizione pubblica dei fondi, le seguenti ulteriori utilizzazioni:

- aree di sosta per il ristoro, dotate di arredi mobili;
- aree per esposizioni temporanee e manifestazioni connesse alla promozione agricola, eventualmente attrezzate con sistemi mobili.

6. Le aree incolte che ricadono nella sottozona Fa contrassegnate con il n. 2, identificano le parti del territorio che, già assoggettate ad attività colturali, sono abbandonate o quelle degradate suscettibili di riconversione a scopi colturali. Dette aree, fermo restando quanto disposto dal comma 4 del presente articolo, sono assoggettate alla disciplina dell'articolo 41 delle presenti norme, essendo consentite, ai fini del conseguimento della fruizione pubblica dei fondi, le seguenti utilizzazioni:

- aree di sosta per il ristoro eventualmente dotate di arredi mobili;
- aree per esposizioni temporanee e manifestazioni connesse alla promozione agricola, eventualmente dotate di sistemi mobili;
- attrezzature sportive scoperte, ammissibili solo in sede di pianificazione urbanistica esecutiva, rimanendo consentita la realizzazione di spogliatoi.

7. Le aree boscate ricadenti nella sottozona Fa, contrassegnate con il n. 3, identificano le parti del territorio sulle quali esiste o viene a costituirsi, per via naturale o artificiale, un popolamento di specie legnose forestali arboree o arbustive, a qualsiasi stadio di sviluppo, dalle quali si possano trarre, come principale utilità, prodotti forestali anche non legnosi, nonché benefici di natura ambientale. Sono considerati boschi anche quei terreni pertinenti a un complesso boscato che, per cause naturali o artificiali, siano privi di copertura forestale. Dette aree, fermo restando quanto disposto dal comma 4 del presente articolo, sono assoggettate alla disciplina dell'articolo 42 delle

presenti norme, essendo consentite, ai soli fini del conseguimento della fruizione pubblica dei fondi, la seguente utilizzazione:

-aree di sosta per il ristoro dotate di arredi mobili.

8. Le aree ricadenti nella sottozona Fa, contrassegnate con il n. 4, identificano le parti del territorio connotate dalla presenza di colture non da reddito agricolo, destinate al godimento e praticate di norma in spazi di pertinenza residenziale. Dette aree, fermo restando quanto disposto dal comma 4 del presente articolo, sono assoggettate alla disciplina dell'articolo 43 delle presenti norme.

9. Le aree ricadenti nella sottozona Fa contrassegnate con il numero 5 identificano il sito reale di Capodimonte, formato dal parco e dalla reggia con i circostanti giardini. Nel rispetto dei valori storici e monumentali del sito, è prescritta la conservazione dell'impianto del parco e degli elementi rilevanti della sua composizione, quali la sua configurazione planimetrica e i profili del terreno, le masse vegetali, le essenze, i volumi, i colori, le spazature, le altezze, gli elementi costruiti o decorativi, le acque in movimento o stagnanti. Ogni intervento di manutenzione, conservazione, restauro del giardino storico o di una delle sue parti deve tenere conto di tutti gli elementi che lo compongono. L'intervento di restauro è improntato alla conservazione e tale obiettivo deve essere conseguito e garantito nel tempo, attraverso un processo di continua, programmata manutenzione. Nella scelta delle specie di alberi, arbusti, piante e fiori da sostituire periodicamente, è prescritto il mantenimento delle specie originali. Gli elementi di architettura, scultura e decorazione fissi o mobili non devono essere spostati se non nella misura necessaria per la loro conservazione. Gli interventi nella reggia di Capodimonte sono disciplinati dall'articolo 105 della parte II della presente normativa.

10. Le aree ricadenti nella sottozona Fa, contrassegnate con il n.6, identificano le parti del territorio non assoggettate ad attività culturali connotate da assenza di prodotto agricolo e aventi copertura vegetale per lo più spontanea a diversi livelli dinamico-evolutivi o peculiare, quale quella rupicola delle strutture tufacee a vista. Comprendono altresì le aree dismesse dall'attività estrattiva. Dette aree, fermo restando quanto disposto dal comma 4 del presente articolo, sono assoggettate alla disciplina dell'articolo 44.

11. La tavola 8 individua gli ambiti, coincidenti con le unità morfologiche, assoggettati a piano urbanistico esecutivo, d'iniziativa pubblica o privata, di norma esteso a ciascun ambito. Nelle more dell'approvazione dei piani urbanistici esecutivi, da predisporre nel rispetto della disciplina di cui all'art.162 della parte III della presente normativa, sono consentiti interventi diretti nel rispetto della disciplina del presente articolo. Il piano urbanistico esecutivo disciplina l'utilizzazione dei terreni, in coerenza con la classificazione operata per gli stessi dalla tavola 2. Definisce in particolare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio, relativamente alle principali unità di paesaggio naturale e alle aree agricole in esso presenti. Delinea lo scenario ambientale di riferimento per i programmi di rinaturalizzazione e di riqualificazione di aree dismesse e da bonificare. Stabilisce altresì le trasformazioni possibili delle cave dismesse e le relative utilizzazioni.

12. Il piano urbanistico esecutivo di cui al precedente comma 11, fissa l'ulteriore disciplina relativa ai connotati di ciascuna unità morfologica in rapporto ai seguenti obiettivi:

- a) la tutela e il ripristino dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio collinare della zona nord-occidentale
- b) la conservazione della unitarietà del sito;
- c) la conservazione e il ripristino dell'equilibrio idrogeologico;
- d) il consolidamento dei versanti collinari;
- e) il recupero e il ripristino del sistema dei percorsi poderali e dei sentieri, ai fini dell'eventuale fruizione pubblica;
- f) il mantenimento delle colture arboree di pregio;
- g) l'utilizzazione specifica dei manufatti esistenti;
- h) l'eliminazione, lo spostamento o la modifica dei manufatti o degli impianti tecnologici interruttivi dell'unitarietà del paesaggio;
- i) la costituzione o il miglioramento di habitat seminaturali per la protezione dell'avifauna;
- j) la realizzazione di attrezzature sportive scoperte, preferibilmente nelle aree incolte degradate, rimanendo consentita la realizzazione di spogliatoi;
- k) la realizzazione di parcheggi, esclusivamente a raso, necessari al parco e alle relative attrezzature.

l) la realizzazione di livelli di accessibilità al sistema di mobilità pubblica, anche attraverso la realizzazione di impianti di risalita (funicolari, funivie, scale mobili, ascensori)

m) la formazione, in prossimità della viabilità primaria di cui alla tavo la 10, di corridoi ecologici così come definiti nell'articolo 55.

13. le aree ricadenti in sottozona Fa, per le quali la tavola 8 prevede la destinazione a verde, costituiscono parchi di quartiere.

14. I parchi si realizzano mediante acquisizione pubblica degli immobili interessati ovvero assoggettamento dei suddetti immobili al vincolo di uso pubblico. Le relative determinazioni sono assunte con l'approvazione dei piani urbanistici esecutivi ai sensi del precedente comma.

[...]